

Circolare mensile in materia di **CREDITO E FINANZA**

Gennaio 2014

CREDITO

1. Fondo di garanzia per le PMI
2. Basilea 3 - Intesa su indicatori di debito e liquidità
3. Usura - TEGM in vigore nel I Trimestre 2014

FINANZA

4. DL Destinazione Italia - Misure in materia di credito e finanza
5. Derivati OTC

VARIE

6. Legge di Stabilità - Misure in materia di credito e finanza
7. Pagamento debiti PA
8. SEPA - Periodo transitorio
9. Pagamenti elettronici
10. Fatturazione Elettronica tra PA e imprese
11. Banca d'Italia - Rivalutazione quote e modifica assetti proprietari
12. Nota CSC sul credito

1. Fondo di Garanzia per le PMI

Nel mese di gennaio 2014 diverse novità hanno riguardato l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo).

A prescindere dalle misure previste dalla Legge di Stabilità, per le quali si rinvia al paragrafo 6 della presente circolare, si segnala, innanzitutto, che dal 14 gennaio 2014 è operativa la **Sezione speciale del Fondo riservata alle imprese a prevalente partecipazione femminile**.

Nel rinviare, per dettagli sul funzionamento della Sezione, alla [comunicazione del 3 febbraio 2014](#), si sottolinea che è prevista la possibilità, per le PMI a prevalente partecipazione femminile, di prenotare direttamente la garanzia del Fondo. Attraverso tale prenotazione le imprese femminili potranno ottenere la garanzia del Fondo ancor prima di rivolgersi ai soggetti finanziatori.

In proposito si ricorda che - ad eccezione di quanto previsto per l'accesso alle riserve del Fondo finanziate con risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca & Competitività 2007-2013" (PON) e del Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013" (POI) - le procedure ordinarie del Fondo prevedono che sia l'intermediario al quale l'impresa si rivolge (banca o confidi) a richiedere l'intervento di garanzia.

Un'ulteriore novità riferita all'operatività del Fondo è quella relativa alla **copertura dei finanziamenti agevolati alle PMI per l'acquisto di macchinari, impianti o attrezzature e beni strumentali d'impresa**.

L'articolo 2 del decreto legge n. 69/2013 (DL Fare), che ha introdotto la misura, ha previsto una copertura del Fondo di Garanzia a condizioni di particolare favore.

In attuazione del suddetto articolo 2, è stato emanato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 novembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014).

Nel rinviare - per approfondimenti circa i criteri e le modalità di concessione delle suddette agevolazioni, alla [comunicazione dell'area Politiche Industriali del 29 gennaio 2014](#) - si mette in evidenza che il Fondo di Garanzia per le PMI potrà coprire, in tutto il territorio nazionale, i finanziamenti agevolati fino all'80%

Inoltre le richieste di garanzia relative ai suddetti finanziamenti agevolati saranno esaminate dal Comitato di gestione del Fondo in via prioritaria.

Si segnala che, per le Regioni che abbiano scelto di limitare l'intervento del Fondo alla sola controgaranzia (al momento la Toscana, ma a breve una limitazione per le operazioni fino a 100 mila euro sarà introdotta in Abruzzo), tale intervento dovrà passare per il tramite dei confidi.

Si segnala, infine, che è stato firmato ed è in corso di registrazione, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (DL Fare).

Si ricorda che, attraverso tale decreto verranno modificati, al fine di consentire un più ampio accesso delle imprese alla garanzia, i criteri di valutazione del merito di credito delle PMI utilizzati dal Fondo e verranno innalzate le percentuali di copertura della garanzia diretta a vantaggio delle operazioni di durata superiore a 36 mesi e di anticipo crediti verso la PA.

2. Basilea 3 - Intesa su indicatori di debito e liquidità

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza - organo direttivo del Comitato di Basilea - ha approvato, lo scorso 12 gennaio, le [proposte](#) del Comitato di Basilea relative:

- alla definizione dell'indice di leva finanziaria (leverage ratio);
- ai requisiti standardizzati di informativa in materia di leverage ratio; tali requisiti sono stati formulati per superare le differenze contabili che hanno finora ostacolato il confronto fra gli indici delle banche di diversi paesi.

Si ricorda che, nelle intenzioni del Comitato di Basilea, l'indice di leva finanziaria deve rappresentare un indicatore non basato sul rischio, volta a integrare e rafforzare i coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio.

Il Comitato ha inoltre già informato che continuerà a monitorare l'attuazione dell'indice di leva finanziaria per giungere a una sua definitiva messa a punto entro il 2017, con l'obiettivo di trasformare l'indice in requisito patrimoniale minimo a partire dal 1° gennaio 2018.

Nella stessa occasione il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza ha anche approvato la [proposta di modifica del Net Stable Funding Ratio \(NSFR\)](#), un indicatore di solidità patrimoniale strutturale, sul quale il Comitato di Basilea ha avviato una consultazione che rimarrà aperta fino all'11 aprile 2014.

Si tratta di un altro importante tassello di Basilea 3 che si aggiunge all'indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) e promuove l'adozione di strutture di finanziamento prudenti da parte delle banche, evitando in particolare che facciano eccessivo ricorso alla provvista all'ingrosso a breve termine.

3. Usura - TEGM in vigore nel I Trimestre 2014

I tassi d'interesse effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull'usura (Legge n. 108/96) in vigore per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 marzo 2014 sono stati definiti con il [decreto MEF del 19 dicembre 2013](#).

Si ricorda che nella Comunità professionale "[Credito e Finanza](#)" e nella sezione "[Accesso al credito](#)" del sito di Confindustria sono disponibili i TEGM dal I trimestre 2010.

4. DL Destinazione Italia - Misure in materia di credito e finanza

Il 23 dicembre 2013 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 300, il decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (cosiddetto DL Destinazione Italia). Il decreto contiene, all'articolo 12, alcune disposizioni volte a favorire il finanziamento delle imprese attraverso strumenti diversi dal debito bancario.

In particolare, il decreto intende promuovere la diffusione di obbligazioni e titoli simili emessi da PMI attraverso: i) la revisione della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Legge sulla cartolarizzazione dei crediti); ii) interventi relativi a compagnie di assicurazione e fondi pensione; iii) modifiche in materia di imposte indirette.

Per quanto concerne la **legge sulla cartolarizzazione dei crediti**, il DL Destinazione Italia estende l'applicazione della legge anche alle operazioni aventi ad oggetto titoli obbligazionari e simili. L'intervento è volto a promuovere la nascita di nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori di titoli obbligazionari e, conseguentemente, la diffusione dei mini-bond.

Viene inoltre previsto che:

- i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione possano essere acquistati anche da un unico soggetto a condizione che si tratti di un investitore qualificato;
- nel caso di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a fondi comuni d'investimento, il ruolo di *servicer* dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica della regolare gestione dell'operazione) possa essere svolto anche dalla SGR incaricata della gestione del fondo. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre i costi dell'operazione non essendo necessario affidare tali servizi a un soggetto terzo.

Il decreto introduce inoltre alcune modifiche alla legge sulla cartolarizzazione con l'obiettivo di potenziare e semplificare le relative operazioni. In particolare, l'articolo 12:

- colma una lacuna della legge sulla cartolarizzazione estendendo il requisito della segregazione degli attivi cartolarizzati, oltre che al fallimento della società di cartolarizzazione, anche all'eventuale fallimento del *servicer*;
- semplifica le operazioni di cartolarizzazione consentendo, nel caso in cui tali operazioni riguardino crediti d'impresa, di applicare le formalità per l'opponibilità nei confronti dei debitori ceduti previste dalla legge sul factoring in luogo di quelle più complesse previste dal TUB; in particolare, vengono eliminati l'obbligo che la cessione avvenga in blocco e quello della pubblicazione in G.U. ai fini dell'opponibilità (a tal fine è sufficiente il pagamento del corrispettivo della cessione);

- semplifica le modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione equiparando le stesse alle cessioni di crediti nei confronti di soggetti privati;
- evita che l'articolo 65 della legge fallimentare - che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito a beneficio di alcuni creditori (e a discapito di altri) entro i due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento - trovi applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a estinzione dei crediti cartolarizzati.

Per promuovere l'**intervento delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione a sostegno del sistema produttivo**, il decreto stabilisce che l'investimento in i) obbligazioni e titoli simili anche non quotati, ii) strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione (anche aventi ad oggetto minibond non quotati) pur se privi di rating, iii) quote di fondi che investono prevalentemente in minibond anche non quotati, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di:

- investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. Con successivo regolamento IVASS saranno definiti i limiti di investimento delle compagnie negli strumenti sopra indicati;
- limiti di investimento di fondi pensione.

Al fine di **incentivare l'investimento delle banche in obbligazioni e titoli simili**, il decreto, modificando l'articolo 7-bis della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, include tali strumenti tra quelli idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate (covered bonds).

La medesima **inclusione è prevista per altre tipologie di attivi creditizi**. Si tratta, in particolare, di:

- crediti nei confronti di PMI,
- crediti derivanti da contratti di leasing e/o di factoring,
- crediti garantiti da ipoteca navale,
- titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti sopra indicati.

L'articolo 12 intende ampliare significativamente, rispetto a quanto previsto dalla disciplina comunitaria sui *covered bonds*, il novero degli strumenti che possono essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie, beneficiando delle regole sull'opponibilità previste dalla legge sulla cartolarizzazione.

Al riguardo, va sottolineato che la previsione che consente di porre a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate anche crediti alle PMI è finalizzata a sostenere il credito alle imprese di minori dimensioni.

Infine, il DI Destinazione Italia modifica l'articolo 46 del testo unico bancario (TUB) estendendo la possibilità di costituire un **privilegio speciale** sui beni mobili non iscritti nei registri pubblici e destinati all'esercizio dell'impresa - già possibile per garantire finanziamenti a medio e lungo termine nei confronti delle banche - anche a fronte dell'emissione di obbligazioni e titoli simili con

scadenza a medio e lungo termine emessi da imprese la cui sottoscrizione e circolazione è riservata agli investitori qualificati.

Inoltre, viene adattata alla suddetta estensione la disciplina di costituzione del privilegio speciale in questione.

Infatti, come indicato dall'articolo 46 del TUB, la costituzione del privilegio deve risultare da atto scritto a pena di nullità e tale atto deve contenere tutte le informazioni necessarie a qualificare l'operazione: ad esempio, le parti (debitore e destinatario del privilegio), i beni mobili su cui è assunto il privilegio stesso, i finanziamenti a fronte dei quali è costituito.

Pertanto, in caso di costituzione del privilegio speciale su obbligazioni e titoli di debito simili, l'atto dovrà contenere le specifiche informazioni legate a tali operazioni, quali la delibera di emissione da parte della società, le condizioni di emissione dei titoli, l'indicazione dell'investitore o degli investitori (o di un loro rappresentante), le modalità di rimborso.

Gli **interventi di natura fiscale**, che assumono importanza centrale nel promuovere la diffusione di cambiali finanziarie e obbligazioni, riguardano in particolare: i) la semplificazione delle disposizioni concernenti l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine, estendendone l'applicabilità anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori e rendendo opzionale l'imposta stessa; ii) l'abolizione della ritenuta sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati. Si rinvia, in proposito, alle apposite comunicazioni dell'Area Politiche Fiscali.

Il decreto - che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 21 febbraio - è stato approvato, in prima lettura, della Camera dei Deputati e deve ora essere esaminato dal Senato in seconda lettura.

Tra gli emendamenti approvati dalla Camera, se ne segnala uno sostenuto da Confindustria che prevede l'estensione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI anche a favore di SGR che, in nome e per conto di fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli simili emessi da PMI. Ai sensi di tale emendamento, la copertura del Fondo riguarderebbe sia emissioni singole, sia portafogli di emissioni.

Della conversione in legge del DL Destinazione Italia verrà data tempestiva comunicazione.

5. Derivati OTC

Il 12 febbraio 2014 entrano in vigore gli obblighi di segnalazione (o reporting) previsti dalla normativa EMIR ([Regolamento UE n. 648/2012](#)) in capo sia alle controparti finanziarie che non finanziarie, ossia le imprese che operano in derivati OTC (Over The Counter, non scambiati su mercati regolamentati).

In particolare, tali obblighi prevedono la segnalazione a un Repertorio di dati sulle negoziazioni, cosiddetto Trade Repository (TR), dei contratti derivati conclusi sia su mercati regolamentati che OTC (in proposito, si veda la [Circolare mensile di settembre 2013](#)).

La normativa prevedeva che gli obblighi di segnalazione entrassero in vigore decorsi 90 giorni dalla registrazione di una TR presso l'ESMA, l'Autorità di vigilanza finanziaria europea. La registrazione delle prime TR è divenuta effettiva il 14 novembre 2013 (per aggiornamenti, si veda il [sito dell'ESMA](#)).

In proposito, si ricorda che EMIR prevede anche la possibilità di delegare ad altri soggetti (es. banche) le segnalazioni da effettuare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto.

Con riferimento alle segnalazioni da inviare alle Trade Repositories, il contenuto, il formato e la frequenza delle stesse sono disciplinati da specifiche norme tecniche ([Regolamento di esecuzione UE n. 1247/2012](#)). Tra le informazioni richieste, vi è anche il cosiddetto **codice LEI - Legal Entity Identifier**, che identifica l'impresa controparte della negoziazione.

In proposito, come reso noto il 7 febbraio scorso con [comunicato Banca d'Italia](#), UnionCamere è stata autorizzata a rilasciare ai soggetti che ne facciano richiesta i codici identificativi validi ai fini dell'assolvimento dei citati obblighi di segnalazione (per maggiori informazioni, si rinvia all'apposito [portale](#) realizzato da Unioncamere e Infocamere).

Il Regolamento di esecuzione n. 1247 dispone, con riferimento alla data di inizio delle segnalazioni, che le stesse debbano essere effettuate:

- entro 90 giorni dal 12 febbraio 2014 per i contratti in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere al 12 febbraio 2014;
- entro 3 anni dal 12 febbraio 2014 per i contratti in essere al 16 agosto 2012 o stipulati successivamente e non più in essere al 12 febbraio 2014.

Oltre agli obblighi di segnalazione, EMIR ha previsto anche l'obbligo di:

- **compensazione** (clearing) presso una controparte centrale per le posizioni in derivati OTC che superino una soglia predefinita. Ai fini del calcolo della soglia, non sono considerati i derivati OTC di copertura (hedging) e quelli infragruppo. Per rendere effettivo questo obbligo, è necessaria l'autorizzazione a una controparte centrale ai fini della prestazione dei servizi di compensazione e la definizione da parte dell'ESMA degli standard tecnici sulle categorie di derivati soggette all'obbligo. Tuttavia, dal 15 marzo 2013 è in vigore l'obbligo di notifica del superamento della soglia di compensazione all'ESMA e all'autorità di competenza;
- **attenuazione dei rischi** collegati ai derivati OTC non soggetti a compensazione, modulata a seconda che la controparte non finanziaria superi o meno la soglia di compensazione ([Regolamento delegato UE n. 149/2013](#)). Le tecniche di mitigazione del rischio prevedono l'obbligo di: conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato (in vigore dal 15 marzo 2013), riconciliazione, compressione del portafoglio e risoluzione delle controversie (in vigore dal 15 settembre 2013); in caso di controparti qualificate, vi è anche l'obbligo di valutazione mark to market delle

esposizioni (in vigore dal 15 marzo 2013) e l'obbligo di stabilire i requisiti di collateralizzazione, che consiste nello scambio di adeguate garanzie (non ancora in vigore; si attendono i requisiti tecnici).

L'applicazione degli obblighi previsti da EMIR varia a seconda che la controparte non finanziaria sia qualificata o non qualificata. Le **controparti qualificate** hanno l'obbligo di: compensazione, attenuazione dei rischi e segnalazione.

Le **controparti non qualificate** hanno l'obbligo di segnalazione e di implementazione di alcune delle tecniche di attenuazione dei rischi. Sono, quindi, esonerate esclusivamente dall'obbligo di compensazione.

Le imprese assumono lo status di controparte qualificata qualora il valore medio del portafoglio per ogni categoria di contratti derivati, calcolato in un periodo di trenta giorni lavorativi, superi una soglia prefissata.

Le soglie in questione, individuate per tipologia di derivati, sono le seguenti:

- 1 miliardo di euro per i contratti derivati OTC su credito e su azioni;
- 3 miliardi di euro per i contratti derivati OTC su: tassi di interesse; valute estere; merci e tutti gli altri derivati OTC che non rientrano nelle precedenti tipologie.

6. Legge di Stabilità - Misure in materia di credito finanza

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità) è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.

La Legge contiene diverse disposizioni in materia di credito e finanza. Tra le principali novità si segnalano:

- l'istituzione del Sistema Nazionale di Garanzia che comprende, oltre al Fondo di Garanzia per le PMI (rifinanziato dalla Legge), anche due strumenti di nuova costituzione: la "Sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI per i grandi progetti di Ricerca e Innovazione" e il "Fondo di Garanzia per la Prima Casa";
- l'introduzione di misure per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei confidi;
- l'ampliamento dell'operatività di Cassa Depositi e Prestiti con l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle imprese;
- un ulteriore allentamento, per 500 milioni, dei vincoli del Patto di Stabilità per il pagamento dei debiti della PA;
- interventi in materia di anatocismo;
- disposizioni volte a consentire il trasferimento dei servizi di pagamento connessi a un conto di pagamento ad altro prestatore di servizio di pagamento (banche e istituti di pagamento).

Per dettagli in merito ai contenuti delle suddette disposizioni, si rinvia alla [circolare n.19691 del 13 gennaio 2014](#).

7. Pagamento debiti PA

Il MEF ha reso noti, come comunicato anche attraverso la [sezione del sito di Confindustria dedicata al pagamento dei debiti della PA](#), i dati sullo stato di attuazione del DL 35/2013 (Pagamento debiti PA).

Da tale monitoraggio emerge che sono stati **pagati debiti nei confronti dei creditori per 21,6 miliardi**.

Si registra, dunque, un incremento dell'ammontare dei pagamenti di 5,3 miliardi rispetto alla precedente rilevazione al 29 novembre 2013. Il MEF ha comunque sottolineato come tale rilevazione riguardi solo dati ad oggi certificati e che l'afflusso continuo di dati fa ritenere che il valore complessivo dei debiti già saldati sia superiore a quello dichiarato.

In media, il ritmo dei pagamenti ai creditori è di 3,6 miliardi al mese concentrati nel secondo semestre del 2013.

Il monitoraggio mette inoltre in evidenza che alle PA sono stati erogati fondi per 24,5 miliardi, pari al 90% dei 27,2 complessivamente messi a disposizione dal DL 35/2013 e dal DL 102/2013 (DL IMU).

La maggior parte delle risorse non erogate sono destinate a Regioni che non hanno completato gli adempimenti necessari a ottenere le anticipazioni di liquidità, ovvero che non hanno richiesto le risorse loro assegnate (Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia).

Per approfondimenti sui pagamenti relativi alle singole amministrazioni, si rinvia alle tabelle pubblicate sul [sito del MEF](#).

Si segnala infine, che dal 4 febbraio 2014 le imprese possono compensare i crediti certificati, maturati entro il 31 dicembre 2012, nei confronti delle PA per somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute in base agli istituti definatori delle pretese tributarie e deflativi del contenzioso tributario.

A tale proposito, si rinvia alla [comunicazione dell'area Politiche Fiscali del 5 febbraio 2014](#).

8. SEPA - Periodo transitorio

Il 9 gennaio 2014 la Commissione europea ha proposto di introdurre un periodo transitorio in cui consentire l'utilizzo di bonifici e addebiti diretti domestici (RID) fino al 1° agosto 2014, pur mantenendo inalterata la data di migrazione obbligatoria (1° febbraio 2014).

Tale proposta è stata approvata in Parlamento ed è ora in attesa di ratifica formale da parte del Consiglio europeo.

Di conseguenza, l'ABI ha fornito istruzioni operative ai prestatori di servizi di pagamento che tengono conto dell'evoluzione normativa europea, chiedendo alle banche:

- di gestire in casi eccezionali bonifici domestici anche dopo l'end-date;
- di gestire eventuali richieste di incasso RID a valere su deleghe preesistenti o acquisite fino al 28 febbraio 2014.

Per ulteriori approfondimenti si veda la [comunicazione del 4 febbraio 2014](#).

9. Pagamenti elettronici

Il 24 gennaio 2014 è stato emanato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce i termini di applicazione dell'obbligo per gli esercenti, intesi come imprese o professionisti, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (l'obbligo era stato introdotto dal DL Crescita n. 179/2012).

In particolare, il decreto fissa a un valore di trenta euro l'importo al di sopra del quale scatta il suddetto obbligo e dispone che, fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applichi solo agli esercenti con fatturato 2013 superiore a 200.000 euro.

A tale proposito si veda la comunicazione del [5 febbraio 2014](#).

10. Fatturazione elettronica tra PA e imprese

In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica tra PA – in particolare, Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali - e imprese a partire dal 6 giugno prossimo, prosegue il confronto con l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'Agenzia delle Entrate e il MEF per risolvere alcune criticità sollevate dalle imprese (in proposito, si veda la [Circolare mensile di ottobre 2013](#)).

Tali criticità riguardano, in particolare, i cosiddetti codici ufficio delle amministrazioni interessate, indispensabili ai fini del corretto invio delle fatture elettroniche da parte dei fornitori. In proposito, si ricorda che tali codici devono essere generati – e comunicati ai fornitori – dalle PA stesse tramite la registrazione di ciascuna amministrazione nel Portale IPA. I fornitori devono poi inviare le fatture elettroniche, munite di tali codici, al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle entrate, che le recapita alle PA destinatarie, notificando al fornitore mittente l'esito positivo o negativo dell'invio. Tuttavia, è necessario individuare soluzioni tecniche che consentano, finché non si siano registrate in IPA tutte le amministrazioni interessate, l'invio delle fatture elettroniche anche in caso di mancanza o di non univocità dei codici identificativi in questione.

Con riferimento alla decorrenza degli obblighi, il DM n. 55/2013 consentiva alle PA, fermo restando l'accordo con i propri fornitori, di partire con la fatturazione elettronica in via anticipata rispetto ai termini previsti (si veda la [Circolare mensile di maggio 2013](#)). In proposito, il MEF ha comunicato che il 3 febbraio scorso è stato inaugurato il nuovo sistema di scambio attraverso

l'invio a una pubblica amministrazione della prima fattura elettronica da parte di una società partecipata dal MEF.

In quella stessa data, il MEF ha reso nota anche l'operatività delle misure di supporto alle PMI aderenti al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in tema di fatturazione elettronica. Tali misure, previste dal DM 55, consistono in strumenti gratuiti attraverso cui le PMI possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche nei confronti delle PA debtrici ([Comunicato Stampa del 3 febbraio 2014](#)).

Ulteriori misure di supporto per le PMI sono in fase di predisposizione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale e Unioncamere.

11. Banca d'Italia - Rivalutazione quote e modifica assetti proprietari

Il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 (DL IMU-Bankitalia), convertito con legge n. 5 del 29 gennaio 2014, contiene alcune disposizioni concernenti la Banca d'Italia, volte ad aggiornarne il valore del capitale nonché a rivederne gli assetti proprietari.

Per quanto riguarda la rivalutazione del capitale, il DL 133 stabilisce che la **Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale a 7,5 miliardi di euro**, mediante l'utilizzo delle riserve statutarie.

Prima di tali interventi, il valore del capitale sociale della Banca era pari a 156.000 euro, valore fissato dalla legge bancaria del 1936 e che, col passare del tempo, era divenuto puramente simbolico.

Il nuovo valore del capitale è stato definito a seguito di valutazioni condotte con l'ausilio di un Comitato di esperti che - utilizzando un apposito modello di valutazione volto a stimare il valore attuale netto del flusso dei dividendi futuri che sarebbero stati percepiti dai partecipanti in base alla disciplina pre-riforma - ha stimato che il valore complessivo delle quote si collocherebbe in un intervallo compreso tra 5 e 7,5 miliardi di euro.

Sulla valutazione delle quote è tutt'oggi in corso un ampio dibattito. Al fianco di chi sottolinea che si tratti di una rivalutazione eccessiva, vi è chi sostiene il contrario. Si sottolinea al riguardo che le stesse banche, nel corso del tempo, hanno dato valutazioni molte diverse della partecipazione in Banca d'Italia, al punto che alcune le hanno rivalutate in misura superiore a quanto previsto dal DL 133/2013 e registreranno ora una minusvalenza.

Dalla rivalutazione, considerato che i partecipanti pagheranno le tasse sulle plusvalenze, lo Stato riceverà un gettito fiscale una tantum di oltre un miliardo di euro. Il DL 133 stabilisce che tale gettito verrà utilizzato per coprire l'eliminazione di parte della seconda rata IMU.

Inoltre, Banca d'Italia segnala che la rivalutazione delle quote **potrebbe comportare un aumento del patrimonio delle banche computabile nel Tier I ai fini di Basilea 3** (cosiddetto "patrimonio di migliore qualità").

Che tale effetto si produca o meno dipenderà però, oltre che dalle scelte della BCE circa i criteri di vigilanza da adottare per valutare la solidità delle banche europee, anche dall'applicazione delle norme contabili internazionali.

Secondo le stime di Banca d'Italia, un eventuale aumento del capitale di vigilanza sarebbe pari, per la media delle banche partecipanti, a circa lo 0,4%, con potenziali ricadute positive sul credito alle imprese.

In ogni caso, il capitale addizionale non potrà essere incluso in quello iniziale valido ai fini dell'*asset quality review* delle maggiori banche europee condotto dalla BCE in vista dell'avvio dell'Unione Bancaria.

Quanto agli **assetti proprietari**, la riforma prevede che le quote di partecipazione al capitale possano essere detenute, oltre che dalle attuali categorie di partecipanti (banche, fondazioni bancarie, imprese di assicurazione e istituti di previdenza e assistenza), anche da fondi pensione (esclusi i cosiddetti "fondi preesistenti").

Il DL IMU-Bankitalia precisa espressamente che i partecipanti devono avere sede legale e amministrazione centrale in Italia. In caso di perdita di questi requisiti, è previsto l'obbligo di dismettere la quota.

È stato poi stabilito - al fine di evitare che una quota rilevante del capitale si concentri nelle mani di pochi soggetti - che ciascun partecipante non possa possedere, direttamente o indirettamente, una quota di capitale superiore al 3%. Tale vincolo è tra l'altro inteso a risolvere l'attuale anomalia consistente in un'eccessiva concentrazione delle quote (a tale proposito si veda [l'elenco degli attuali partecipanti](#)).

Le quote in eccesso rispetto al 3% devono essere cedute entro 3 anni. Durante tale periodo sulle quote in eccesso non spetta il diritto di voto, ma sono riconosciuti i relativi dividendi.

Qualora, entro il suddetto termine, i partecipanti non riescano a scendere sotto il 3%, la Banca può acquistare temporaneamente le quote eccedenti al loro presumibile valore di realizzo. Successivamente la Banca ricollocherà le quote sul mercato; in attesa della vendita su tali quote è sospeso il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca.

Vale la pena segnalare, come il tema della riforma degli assetti proprietari della Banca sia oggetto di un ampio dibattito da diversi anni. Un dibattito tra chi sosteneva che le banche, una volta trasformate in imprese private, non dovessero essere proprietarie del loro controllante e chi invece non rigettava tale impostazione. La questione era stata già affrontata con la Legge 262/2005, mai attuata, che prevedeva il trasferimento allo Stato del capitale sociale della Banca. In proposito si sottolinea che tale scelta aveva generato alcune perplessità circa le possibili ingerenze dei poteri pubblici sulle decisioni della Banca. La stessa Banca d'Italia ha sottolineato in questi giorni (si veda la [nota del 3 febbraio 2014](#) come il capitale privato rappresenti una maggiore garanzia di autonomia. Tale nota riporta la posizione dell'Autorità sugli effetti dell'intero DL 133/2013.

La riforma modifica inoltre la **disciplina dei dividendi**. In particolare è previsto che:

- **non possono più essere distribuiti i frutti delle riserve** (prima della riforma si poteva arrivare fino al 4% delle riserve complessive). La *ratio* di tale scelta è verosimilmente da ricondurre al fatto che le riserve della Banca d'Italia provengono dalla sua attività classica, il "battere moneta" (signoraggio), e quindi non sono di proprietà dei partecipanti, i quali possono vantare diritti solo in relazione al capitale della Banca;
- **i dividendi possono essere distribuiti in misura non superiore al 6% del capitale**, ora fissato a 7,5 miliardi: quindi, **i dividendi non potranno mai eccedere i 450 milioni annui** (prima della riforma potevano essere distribuiti per un importo fino al 10% del capitale, ossia fino ad un massimo di 15.600 euro).

In tema di *governance*, non sono previste modifiche sostanziali; è stato tuttavia ribadito per legge che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore, organo di amministrazione della Banca, non hanno alcuna ingerenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche della Banca, inclusa la vigilanza.

12. Nota CSC sul credito

È stata pubblicata, l'11 gennaio scorso, una [nota del CSC](#) sulla situazione del credito in Italia.

Nella nota, il Centro Studi di Confindustria - oltre a mettere in evidenza come i prestiti bancari alle imprese abbiano registrato, a novembre 2013, un calo del 10,5% rispetto al picco di settembre 2011, pari a una contrazione di 96 miliardi - stima che il *credit crunch* continuerà anche nel 2014. La situazione potrebbe migliorare nel 2015, ma a condizione che l'Asset Quality Review della BCE confermi la solidità dei bilanci bancari.